REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE PROVINCIALI

APPROVATO CON DELIBERA C.P. N. 11 DEL 20/05/2016 Modificato con delibera CP n. 16 del 14/07/2016 Modificato con delibera C.P. n. 16 del 29/06/2017

ART. 1 PRINCIPI

- 1. Il regolamento per la concessione delle sale si ispira ai seguenti principi generali:
 - a) sostenere la valorizzazione, promozione e diffusione della cultura, dello sport, della conoscenza dei beni artistici del territorio e della sua storia;
 - b) assicurare impulso alle attività di carattere sociale, ricreative e/o ludiche, didattiche e ambientali, con particolare riguardo a quelle che promuovono forme di ricerche di studio, di formazione, di documentazione, o comunque, di tutela degli interessi del territorio e della popolazione amministrata.

ART. 2 SALE PROVINCIALI CEDIBILI IN USO

- 1. Le Sale Provinciali cedibili in uso sono le seguenti:
 - a) Sala del Consiglio Provinciale "Wolframo Pierangeli" presso Residenza Provinciale di Pesaro e Urbino via A. Gramsci n.4 Pesaro;
 - b) Sala del Consiglio delle Autonomie "Adele Bei" presso Residenza Provinciale di Pesaro e Urbino via A. Gramsci n.4 Pesaro;
 - c) Sala Giunta "Sara Levi Nathan" presso Residenza Provinciale di Pesaro e Urbino via A. Gramsci n.4 Pesaro;
 - d) Sala Gruppi Consiliari "Giuseppe Angelini" presso Residenza Provinciale di Pesaro e Urbino via A. Gramsci n.4 Pesaro;
 - e) Sala dei cittadini "Giuseppe Mari" presso Residenza Provinciale di Pesaro e Urbino via A. Gramsci n.4 Pesaro;
 - f) Sala Mosaici Comunicazione e Trasparenza presso Residenza Provinciale di Pesaro e Urbino via A. Gramsci n.4 Pesaro;
 - g) Sala riunioni Museo del Territorio "Gola del Furlo" Via Flaminia, località Furlo-Acqualagna (PU).
- 2. Ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento per l'erogazione di sovvenzioni, partecipazioni finanziarie, sussidi, ecc., in applicazione dell'art. 12 della L. 241/90" approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 09.06.2003 e successivamente integrato e modificato, le sale vengono concesse a soggetti pubblici e privati quali Istituzioni, Associazioni, Enti, Gruppi organizzati e Partiti politici, per lo svolgimento di incontri, convegni, mostre e altre manifestazioni.
- 3. E' esclusa tassativamente la possibilità di concedere in uso le sale provinciali a privati per iniziative:
 - a) in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, della Legge, dell'ordine pubblico e dello Statuto provinciale;

- b) di tipo imprenditoriale, commerciale e comunque lucrative, fatte salve le iniziative di carattere formativo purché rivolte anche ai dipendenti dei Comuni e della Provincia di Pesaro e Urbino.
- 4. In particolare le sale sono concesse purché le iniziative siano organizzate rispettando le norme di sicurezza, la capienza massima di cui all'art. 5 e l'agibilità, nonché garantendo il decoro e il rispetto dei locali utilizzati, considerato il loro valore artistico e istituzionale.
- 5. Non è sottoposto alle regole di concessione del presente Regolamento l'utilizzo da parte di:
 - a) Scuole di ogni ordine e grado, essendo l'uso dei locali alternativo all'utilizzo delle aule scolastiche:
 - b) Associazioni e Società di cui la Provincia è socia, per assemblee connesse all'attività di governo;
 - c) Enti Locali territoriali (Regioni, Province e Comuni) per le attività di propria competenza rivolte al territorio della provincia di Pesaro e Urbino;
 - d) le iniziative a carattere formativo di cui al precedente comma 3, lett.b).

Non sono soggette a concessione le attività rientranti nelle finalità istituzionali degli Enti di cui alla lettera c) da loro direttamente svolte in quanto attività complementari e/o comprese nelle funzioni istituzionali della Provincia.

ART. 3 SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'UTILIZZO

- 1. Le richieste per ottenere l'utilizzo delle sale possono essere avanzate da:
 - a) Un singolo gruppo, associazione o ordine professionale per finalità private di promozione, comunicazione o aggiornamento;
 - b) Un singolo gruppo, associazione o cooperativa per iniziative e convegni rivolti al riconoscimento dei valori e meriti sportivi, alla promozione del territorio, dei valori storici, culturali, ambientali e sociali;
 - c) Cooperative, associazioni o gruppi per iniziative a scopo benefico, umanitario, di sostegno al disagio sociale, alla cooperazione tra i popoli e all'educazione alla pace;
 - d) Partiti politici, sindacati, associazioni giovanili, per iniziative, convegni, dibattiti, su problematiche che coinvolgono i cittadini, il mondo giovanile, le attività produttive, la scuola, il mondo del lavoro, argomenti di interesse per le amministrazioni pubbliche.
- 2. Non sono consentiti gli usi che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi delle sale.
- 3. Sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere e iniziative aventi scopo di promozione ed eventi culturali e/o d'immagine a carattere di esibizione e comunque nel rispetto di quanto stabilito al comma 2.
- 4. E' tassativamente vietato l'uso delle sale per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

ART. 4 FASCE ORARIE DI UTILIZZO

- 1. L'uso delle sale di cui al citato art.1 può essere richiesto per tutti i giorni della settimana e nelle tre fasce d'orario mattutino, pomeridiano e serale.
- 2. L'uso della sala riunioni Museo del Territorio Gola del Furlo può essere richiesto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00.

ART. 5 – LIMITI DI RICETTIVITA'

- 1. L'affluenza massima consentita:
 - a) Sala del Consiglio Provinciale "W. Pierangeli" 100 persone;
 - b) Sala del Consiglio delle Autonomie "A. Bei" 100 persone;
 - c) Sala Giunta "Sara Levi Nathan" 20 persone;
 - d) Sala Gruppi Consiliari "Giuseppe Angelini" 12 persone;
 - e) Sala dei cittadini "Giuseppe Mari" 18 persone;
 - f) Sala Mosaici Comunicazione e Trasparenza 10 persone.
 - g) Sala riunioni Museo del Territorio "Gola del Furlo" Via Flaminia, località Furlo-Acqualagna (PU) 30 persone

ART. 6 – SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI

1. Nelle ore di utilizzo della sala concessa in uso l'Amministrazione Provinciale assicura i servizi di assistenza tramite personale proprio.

ART. 7 – DIVIETI PARTICOLARI

1. Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale. E' inoltre vietato fumare. Il personale provinciale in servizio di vigilanza è incaricato di far rispettare tali divieti.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

- 1. Il concessionario si impegna a conservare la sala e gli arredi nello stato in cui si trovano al momento della consegna ed è responsabile verso la Provincia di ogni danno causato all'immobile, agli arredi ed agli impianti da qualsiasi azione ed omissione, dolosa e/o colposa, a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti in sala;
- 2. Il concessionario risponde in via diretta ed esclusiva dei danni occorsi a persone o cose durante l'utilizzo delle sale. In particolare l'Amministrazione provinciale declina ogni responsabilità per danni che possano essere cagionati a terzi durante l'uso delle sale provinciali per responsabilità degli utilizzatori o dei partecipanti all'iniziativa o altresì dall'impiego di eventuali beni mobili dagli stessi introdotti nelle sale;
- 3. Il concessionario è tenuto ad acquisire a proprie spese tutti i permessi, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso comunque denominato e previsto dalla normativa per lo svolgimento di convegni, mostre ed altre manifestazioni inerenti all'uso delle sale.
- 4. La concessione delle sale è subordinata all'assunzione di un apposito impegno, attraverso la sottoscrizione di specifico modulo, che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica utilità, nonché l'assunzione di responsabilità civile verso terzi nell'uso dei beni suddetti.

- 5. Con tale dichiarazione, il soggetto richiedente solleva totalmente la Provincia da ogni responsabilità per incidenti o danni che dovessero colpire ospiti, collaboratori, nonché qualsiasi terzo la cui presenza nell'immobile dipenda dalla iniziativa ospitata nelle sale della Provincia.
- 6. Copia della sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 4 del presente articolo, deve essere consegnata entro tre giorni antecedenti a quelli della data fissata per l'iniziativa.

ART. 9 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE

- 1. Le richieste di concessione delle sale, redatte anche su apposita modulistica disponibile nel sito Web dell'Amministrazione, dovranno essere prodotte in tempo utile, di norma, entro il termine di venti giorni antecedenti quello fissato per l'iniziativa, per essere vagliate dal competente Ufficio. Il funzionario delegato Responsabile del Procedimento provvederà alla concessione delle sale secondo l'ordine cronologico delle richieste, fatte salve le seguenti priorità:
 - a) manifestazioni di carattere istituzionale promosse dalla Provincia;
 - b) manifestazioni patrocinate dalla Provincia;
 - c) iniziative promosse da scuole, enti pubblici e società partecipate
- 2. La richiesta avanzata sarà istruita dal Responsabile del procedimento che verificherà:
 - a) la sussistenza dei requisiti di concedibilità, nonché la regolarità e completezza dell'istanza sotto il profilo formale, invitando l'interessato, in caso di riscontrate carenze, a regolarizzarla o integrarla entro un termine congruo;
 - b) la disponibilità delle sale e la compatibilità con l'uso ed i servizi richiesti;
 - c) la presenza delle condizioni per la concessione delle sale a titolo gratuito, ovvero con il pagamento della tariffa in misura integrale o ridotta;
- 3. l'esito dell'istruttoria sarà comunicato al richiedente subordinando la concessione, ove non ricorrano le fattispecie di gratuità di cui all'art. 10, comma 3, al versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese e affitto così come previsto agli artt. 10 e 11.La concessione delle sale è rilasciata dal Funzionario delegato Responsabile del Procedimento, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento, dalle norme di legge e dal Regolamento di cui all'art. 2, comma 2.
- 4. Qualora sia verificata la carenza sostanziale dell'istanza o il difetto dei requisiti previsti per la concessione in uso delle sale, il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento di motivato rigetto dell'istanza, comunica al richiedente i motivi ostativi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis, comma 1, della L. 241/90 e dell'art. 10, commi 3 e 4, del "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo" approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 13 del 10.06.2014.
- 5. La concessione dell'uso delle sale provinciali può comunque essere revocata, dal funzionario delegato responsabile del procedimento, per sopravvenute e indifferibili esigenze di utilizzo delle stesse da parte dell'Amministrazione provinciale. Il concessionario che subisca l'azione di revoca non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, né esperire azioni di rivalsa per spese od altro sostenute in proprio, salvo la restituzione dell'eventuale diritto di concessione già pagato.
- 6.In caso di revoca i concessionari dovranno essere informati quanto prima possibile e con la massima tempestività.
- 7. Il funzionario delegato, con cadenza da stabilirsi, presenterà un rapporto della gestione al proprio Dirigente competente.

ART. 10 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. L'utilizzo delle sale provinciali è di norma subordinato al pagamento di una tariffa determinata ai sensi dell'art. 11, fanno eccezione le fattispecie di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo.

- 2. La concessione è a pagamento con tariffa ridotta al 50% quando le sale provinciali sono utilizzate:
- a) per finalità politico, sindacali, sociali e culturali promosse da enti, partiti, sindacati e associazioni;
- b) per iniziative a scopo benefico, umanitarie e di sostegno al disagio sociale;
- 3. Qualora la concessione sia a pagamento, non è consentito l'utilizzo delle sale senza previa esibizione o trasmissione della ricevuta di pagamento agli uffici competenti. Copia delle ricevuta dell'avvenuto pagamento, deve essere consegnata entro tre giorni anteriori a quelli della data fissata per l'iniziativa. In caso di mancato pagamento entro tale data, l'Ufficio competente potrà revocare l'utilizzo della sala e l'Ente richiedente nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento danni.
- 4. Qualora il Presidente conceda, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'erogazione di sovvenzioni, partecipazioni finanziarie, sussidi, ecc., in applicazione dell'art. 12 della L. 241/90", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 09.06.2003, il patrocinio alla iniziativa può, dal medesimo, essere concesso l'utilizzo delle sale con una ulteriore riduzione del 20% delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

ART. 11- TARIFFE

- 1.Le tariffe di concessione sono stabilite con Decreto Presidenziale.
- 2. Le tariffe non potranno essere inferiori al costo delle prestazioni del personale addetto all'assistenza.
- 3. E' fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 10.

ART. 12 – NON CORRETTO UTILIZZO DELLE SALE - SANZIONI

- 1. Qualora un concessionario non rispetti le disposizioni del presente regolamento o, comunque, non faccia corretto uso della sala verrà richiamato per iscritto e l'Ente, se del caso e per iscritto motivatamente, si riserverà di negare l'ulteriore concessione delle medesime per almeno un anno.
- 2. Gli incaricati della Provincia alla gestione delle sale hanno poteri di vigilanza e controllo sulla corretta utilizzazione delle sale.
- 3. Di qualsiasi evento che si ponga in contrasto con il corretto utilizzo delle sale o in violazione delle norme di legge dovrà essere fatto verbale nelle quarantotto ore successive e depositato al Responsabile dell'Anticorruzione.

ART. 13 – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi del vigente Testo Unico n. 267/2000.